

Prot. N.

Reg. N. 494



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE ICI NEL NUOVO TESTO.

RISPOSTA ^A NOTA CO.RE.CO. CENTRALE N. 7120/6852.

L'anno millenovecentonovantOTTO il giorno VENTI SETTE
del mese di OTTOBRE alle ore 10.30 in Priolo Gargallo nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DR. SALVATORE DI FRANCO, nominato con D.P. Reg. del 17/4/98, N°139, con l'assistenza del Segretario generale DR. CARMELO CARUSO ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/90 N. 142 recepito con L.R. n. 48/91.

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: Si esprime parere FAVOREVOLE Priolo G., li <u>23.10.1998</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (SIG.RA C. SERRATORE)
Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: Si esprime parere FAVOREVOLE Priolo G., li <u>26.10.1998</u>	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (D.SSA V. CERAULO)
Si esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91. Priolo G., li <u>27.10.1998</u>	IL SEGRETARIO GENERALE (DR. C. CARUSO)
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8-6-1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91. Priolo G., li <u>27.10.1998</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

IL PROPONENTE

Premesso che con delibera commissariale n°367 del 14/09/98 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

Che il CO.RE.CO., sez. centrale di Palermo, nella seduta del 15.10.98 con decisione n°7120/6852, ha richiesto per l'esame della deliberazione suddetta, ulteriori elementi di giudizio e precisamente:

1) comunichi l'Ente come mai l'art.7 voce zona "A" e zona 31-13 contiene uno spazio in bianco in luogo dell'indicazione del valore venale, significando altresì che ove l'Ente lo ritenga necessario potrà provvedere alla trasmissione del testo approvato del suddetto articolo con il valore del suddetto dato;

2) come si concilia il 3° comma dell'art.7 che attribuendo alla Giunta la competenza a variare i valori di cui al 1° comma dello stesso articolo affidandole, di conseguenza, il potere di modificare una norma regolamentare, con la competenza dell'organo consiliare nella materia dei regolamenti di cui alla presente delibera;

3) giustifichi l'Ente come si concilia con le leggi vigenti la previsione contenuta nell'art.12 comma 2° della differibilità dei termini di versamento dell'imposta per categorie di soggetti passivi interessate da particolari situazioni di disagio economico, atteso che ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n°446/97, il differimento dei termini può essere disposto solo per situazioni particolari in cui versi l'intera popolazione comunale o quella residente in una ben individuata porzione del territorio comunale, rimanendo pertanto precluso un differimento di termini che tenga conto della particolare situazione soggettiva di cui il singolo contribuente;

Rilevato che, per quanto riguarda il punto 1, il rilievo mosso dall'organo tutorio appare fondato, per cui, si rende necessario integrare il suddetto art.7, inserendo il dato mancante, relativo al valore venale delle aree fabbricabili;

Che, per quanto attiene il punto 2, non si tratta di modifiche di norme regolamentari che spettano al consiglio comunale, ma di variazioni di valori che non modificano la disciplina delle tasse e delle imposte di competenza del consiglio comunale e che comunque il rinvio ad un atto deliberato dalla Giunta Comunale è determinato da norme regolamentari approvate dal Consiglio Comunale, senza alcuna modifica delle competenze dei due organi, stabilite dalla legge;

Che, in riferimento al punto 3, l'art.59 del D.Lgs n°446 del 15.12.1997 alla lettera "O" prevede di stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari, senza specificare che detti differimenti debbano avvenire solo per situazioni particolari in cui versi l'intera popolazione;

Visto l'art.59 del D.Lgs. n°446 del 15.12.1997;


CONSTATATA la regolarità tecnica sotto il profilo tecnico-amministrativo e normativo della documentazione sopra esposta, sottopone l'atto deliberativo al Commissario per essere approvato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto quanto dichiarato dal funzionario preposto, il quale si assume tutte le responsabilità sulla regolarità tecnico-amministrativa e normativa dell'atto; Assunti i poteri del consiglio.

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento comunale dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel nuovo testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso entrerà in vigore il 01.01.1999;
- 2) Di confermare, per il resto la citata delibera n°367/98;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al CO. P. E. CO. sezione centrale di Palermo.



fol

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
PROVINCIA DI SIRACUSA
UFFICIO TRIBUTI

**IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
<u>Capo I - Norme Generali</u>	
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Soggetto passivo.
3	Terreni considerati non fabbricabili.
4	Esenzioni.
5	Pertinenze delle abitazioni principali.
6	Aree divenute inedificabili.
7	Valore aree fabbricabili.
8	Fabbricati fatiscenti.
9	Validità dei versamenti dell'imposta.
0	Comunicazione di variazione.
1	Disciplina dei controlli.
2	Modalità dei versamenti - Differimenti.
<u>Capo II - Accertamento con adesione</u>	
3	Accertamento con adesione.
4	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
5	Procedura per l'accertamento con adesione.
6	Atto di accertamento con adesione.
7	Adempimenti successivi.
8	Perfezionamento della definizione.

ARTICOLO**DESCRIZIONE****Capo III – Compenso incentivante al personale addetto**


- 19 Compenso incentivante al personale addetto.
20 Utilizzazione del fondo.

Capo IV – Sanzioni – Ravvedimento

- 21 Sanzioni ed interessi.
22 Ritardati od omessi versamenti.
23 Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
24 Irrogazione immediata delle sanzioni.
25 Ravvedimento.

Capo V – Norme finali

- 26 Norme abrogate.
27 Pubblicità del regolamento e degli atti.
28 Entrata in vigore del regolamento.
29 Casi non previsti dal presente regolamento.
30 Rinvio dinamico.



CAPO I NORME GENERALI

Art.1

Oggetto e scopo del regolamento,

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art.3

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 1/3 del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 54 Giornate lavorative.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Art.4

Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche

posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.5

Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art.6

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate.

Art.7

Valore aree fabbricabili.


(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, artt.52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 del decreto legislativo n.504,

del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA	VALORE VENALE Per mq.
A : Centro storico	L. 200.000

ZONA	VALORE VENALE Per mq.
B : è tutta edificata	L. 150.000
B1-1 :	L. 60.000
B1-2 :	L. 80.000
B1-3 :	L. 70.000
B1-4 :	L. 80.000
B1-5 :	L. 80.000
B1-6 :	L. 80.000
B1-7 :	L. 70.000
B1-8 :	L. 70.000
B1-9 :	L. 90.000
B1-10 :	L. 90.000
B1-11 :	L. 80.000
B1-12 :	L. 70.000
B1-13: edificata da edilizia popolare	L. 25.000
C1-5 :	L. 30.000
C2-4 :	L. 30.000
C2-5 :	L. 30.000
C2-6 :	L. 30.000
C2-7 :	L. 35.000
C2-8 :	L. 50.000
C2-9 :	L. 35.000
C2-10:	L. 50.000
C3-1 :	L. 30.000
C3-2 :	L. 35.000
C3-3 :	L. 30.000
D4-1 :	L. 30.000
E2 :	L. 25.000
E3 :	L. 15.000



2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art.8
Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art.9

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera i)

I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art.10

Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera l), n. 1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente entro il termine di 30 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale Tributi.

Art.11

Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'Ufficio Tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n.5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12

Modalità dei versamenti. Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) Il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) Il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza per il pagamento da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il secondo grado.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 50 della L. 27 dicembre 1997 n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, per l'imposta Comunale sugli immobili I.C.I., istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

Art. 14

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

) Gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

) Il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per

l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art.15

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art.16

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile ICI o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta 1/4.

Art.17

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è seguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art.12.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 3 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. E' richiesta la prestazione di garanzia secondo le modalità di legge.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

Perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

Dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

Art.18

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art.17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.17.

CAPO III

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art.19

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 - art.59 comma 1 lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, l'Amministrazione Comunale può istituire un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi. Il fondo di cui al comma 1 verrà alimentato annualmente con l'accantonamento di parte delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art.20

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art.19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione per le seguenti finalità:

- a) miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
- b) l'arredamento dell'ufficio tributi;
- c) l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto;

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

CAPO IV

SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Art.21

Sanzioni ed interessi.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.14 – sostituito dall'art.14 D.Lgs.473/97)

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di £. 100.000#.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da £. 100.000# a £. 200.000#. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzioni di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del contributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% per ogni semestre compiuto.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art.11, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 sarà applicata una sanzione amministrativa di £. 100.000#.

Art.22

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art.23

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art.11 comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore ed i soggetti obbligati ai sensi dell'art.11 comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzione difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.472/1997, sempre entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art.24

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art.25

Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/8 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad 1/8 del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

c) ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente articolo 10;

d) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V NORME - FINALI

Art.26

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.27

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.28

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art.29

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art.30

Rinnovo dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.